

TRASFERIMENTO DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI FARMACEUTICI

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 109
- Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1, 2 e succ. mod.
- D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 13 e succ. mod.
- Legge 8 novembre 1991, n. 362, art. 1
- Legge Provinciale 29 agosto 1983, n. 29 e succ. mod.
- Legge Provinciale 23 luglio 2010, n. 16
- DPP 12.02.2014, n. 2-4/Leg

ESERCIZI COINVOLTI

Farmacie, Farmacie succursali, Dispensari farmaceutici.

L'attivazione della procedura di trasferimento spetta al farmacista titolare anche quando i locali sono messi a disposizione dal Comune

REQUISITI INDISPENSABILI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL TRASFERIMENTO

- che il trasferimento avvenga nell'ambito della sede assegnata
- che sia rispettata la distanza minima richiesta tra farmacie (200 m. per la via pedonabile più breve)
- che il trasferimento soddisfi le esigenze dell'utenza

PROCEDURE: OBBLIGHI DEL FARMACISTA	PROCEDURE: ADEMPIMENTI DELLA APSS
1. Il titolare/rappresentante legale presenta alla Azienda Provinciale per i Servizi sanitari la richiesta di trasferimento dei locali in carta legale, da cui risulti: • il possesso dei requisiti predetti • la sintetica motivazione della richiesta • l'indicazione dei nuovi locali • la data del trasferimento (anche presunta, da confermare successivamente) a cui allegare: • la planimetria dei nuovi locali con indicazione della destinazione d'uso • il certificato di agibilità • ricevuta pagamento 300 € • 1 marca da bollo per il rilascio del provvedimento autorizzativo. 5. Il Titolare provvede all'apertura dell'esercizio nei nuovi locali alla data stabilita nel provvedimento autorizzativo.	2. L'APSS verifica il rispetto dei requisiti di legge e la regolarità della documentazione presentata. 3. L'APSS richiede la pubblicazione della domanda di trasferimento per 15 giorni consecutivi all'albo del Comune interessato e della Azienda medesima. 4. L'APSS, con specifica deliberazione, autorizza il trasferimento dei locali della farmacia, con indicazione della data di attivazione dell'esercizio nei nuovi locali. L'atto è comunicato al titolare interessato ed ai referenti di legge; successivamente è rilasciata copia conforme del provvedimento. 6. La Commissione di vigilanza entro 90 giorni dalla deliberazione medesima, effettua la visita ispettiva prevista dalla normativa per l'accertamento delle dotazioni ai fini della piena garanzia di un buon esercizio.